PROCEDURA TRANSITORIA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER IL 2010-2011

La Regione, l'INPS e le parti sociali piemontesi hanno esaminato i problemi che pone la fase di transizione fra le annualità 2010 e 2011 nella gestione delle domande di CIG in deroga.

Come noto, visto che l'accordo quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga ha una valenza biennale 2009-2010, attualmente, anche a fini di semplificazione gestionale, le domande di CIG in deroga presentate nel 2010 non possono andare oltre il 31.12.2010. Questa decisione, resa nota con il Comunicato regionale del 29 aprile 2010, era apparsa necessaria in mancanza di una chiara indicazione ministeriale in merito alla prosecuzione e al rifinanziamento delle deroghe per l'anno 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha però comunicato con Nota del 3.12.2010 che le Regioni possono utilizzare le risorse finanziarie residue dai fondi stanziati nel 2010 anche per il 2011, consentendo con ciò la prosecuzione della gestione delle deroghe oltre la fine dell'anno in corso.

Si conferma, tuttavia, per consentire una corretta e distinta contabilizzazione dei costi, la necessità che le domande inizianti nel 2010 vengano tutte chiuse al 31 dicembre, con la presentazione di un'ulteriore domanda a partire dal 1° gennaio dell'anno a venire se la CIGD prosegue senza soluzione di continuità nel 2011; si ricorda al proposito che l'applicativo regionale *on-line* consente la duplicazione di una domanda, procedura che semplifica notevolmente tale adempimento.

Si dispone inoltre che gli accordi sindacali ancora da stipulare o le comunicazioni di attivazione della procedura non ancora trasmesse con inizio del periodo di sospensione previsto nel 2010 possano riguardare un arco temporale a cavallo fra il 2010 e il 2011, con riferimento alla durata massima dell'integrazione salariale in deroga prevista dall'Accordo Quadro 2009-2010 (8 mesi per le aziende che possono accedere alla CIG straordinaria, 4 mesi per le altre imprese).

Gli accordi già sottoscritti con esame congiunto in Regione e chiusi forzatamente al 31.12.2010 possono proseguire fino al completamento dei termini di decorrenza sopra previsti mediante la seguente procedura: l'impresa invia alle OO.SS. e alle RSU interessate una comunicazione in tal senso dando conferma delle stesse caratteristiche (numero lavoratori coinvolti e modalità di riduzione/sospensione) definite con l'esame congiunto già tenuto in Regione.

Qualora entro sette giorni dall'invio della comunicazione non sia stato richiesto un incontro o le parti si siano accordate per far proseguire senza modifiche l'integrazione salariale, l'azienda invierà la comunicazione di cui sopra alla Regione.

Qualora, invece, siano state concordate fra le parti modifiche alle caratteristiche di cui sopra, nel caso che le parti non concordino sulla conferma delle condizioni precedenti, ovvero se l'azienda intenda presentare una richiesta di CIG in deroga modificando elementi essenziali dell'accordo, si dovrà attivare una nuova procedura secondo la normativa in vigore.

In ogni caso sarà necessario allegare alla domanda presentata on-line per il 2011 l'accordo di partenza e la comunicazione di prosecuzione in formato pdf, ovvero il nuovo accordo qualora raggiunto.

Si intende che l'autorizzazione e la liquidazione delle domande è subordinata alla disponibilità di risorse per il finanziamento delle deroghe.

Si precisa infine che nel mese di gennaio 2011 i lavoratori che vengono collocati in CIGD tra il 1° e il 21 gennaio devono presentarsi al Centro per l'Impiego competente per la definizione delle politiche attive connesse al sostegno al reddito entro il 31 gennaio, e non sono tenuti a rispettare la scadenza dei 5 giorni lavorativi prevista nella DID regionale, che riprende a decorrere regolarmente a partire da lunedì 24 gennaio.

Si ricorda, al proposito, che dal 2011, considerando il vincolo di chiusura a fine anno di tutte le domande di CIGD del 2010, i datori di lavoro dovranno comunicare la data di prima sospensione anche per i dipendenti collocati in Cassa fino alla fine del 2010 e che mantengano questa condizione nell'anno nuovo; in tal caso andrà indicata la data del 1° gennaio 2011.

Questi lavoratori, per conseguenza, dovranno sottoscrivere una nuova DID regionale e ripresentarsi al CpI di riferimento nei tempi sopra indicati; tale ripresentazione può avvenire anche mettendosi in contatto con il proprio *case manager* e definendo con lui le modalità di prosecuzione o di ridefinizione del Piano di Attività Individuale concordato e i tempi di consegna della nuova DID.

Torino, 16 dicembre 2010